

- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
- ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
- ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE COORDINATORE DI BARI
- ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA
- ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE DI GRAVINA IN PUGLIA
- ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE DI MONOPOLI
- ILL.MO SIGNOR GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO

## e p.c.

- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI
- ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
- ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI CAPITANATA
- ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI TRANI
- ON.LE COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

**Oggetto:** astensione collettiva dalle udienze e dalla attività giudiziaria degli Avvocati *ex lege* 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, **per il giorno 18 luglio 2024**.

La Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola", in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dalle udienze e dalla attività giudiziaria nel settore penale, proclamata dal Consiglio Direttivo in data 01.07.2024,

## in adesione

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo territoriale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e, dunque, operante, dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018, per effetto della quale, allo stato, è inibita l'astensione nei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, anche nelle ipotesi che essi vi acconsentano

## comunica

ai sensi dell'articolo 2 del detto Codice che:

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di **un giorno** e si terrà nella data del 18 luglio 2024, con convocazione della Assemblea Straordinaria degli iscritti, che si terrà in Bari, il giorno 18 luglio 2024 alle ore 11,00;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile, peraltro, nella sua complessità, dalla allegata delibera del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola", attiene alla esigenza di sensibilizzare la opinione pubblica in ordine al grave pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa, derivante dalle limitazioni agli accessi presso gli uffici giudiziari e segnatamente presso le segreterie della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet della Camera Penale di Bari "Achille Lombardo Pijola" www.camerapenalebari.it, nonché mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione, anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti et similia);

- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Bari, 2 luglio 2024

Il Consigliere Segretario Avv. Domenico Di Ciaula